



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

C.fis. 81000330167

P.Iva 00817140163

AVVISO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

SCADENZE ANNO 2019

ABITAZIONI PRINCIPALI e loro pertinenze (tranne le categorie cat. A1-A8-A9):
ESENTI COMPLETAMENTE !

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- ACCONTO: ENTRO IL **17 GIUGNO 2019**
- SALDO/CONGUAGLIO: ENTRO IL **16 DICEMBRE 2019**

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL VERSAMENTO A SALDO O CONGUAGLIO PER ANNO 2019

ALIQUOTA ORDINARIA	10,60 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per A1-A8-A9)	5,00 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D"	8,40 per mille
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per A1-A8-A9)	€ 200,00

CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

COMUNE DI SONGAVAZZO CODICE CATASTALE: **I830**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Fabbricati gruppo catastale "D"	3930	3925

Sempre sul sito internet comunale è presente tutta l'informativa utile ed un collegamento al programma aggiornato 2019 per effettuare i conteggi dell'imposta dovuta entro le scadenze previste per i pagamenti.

www.comune.songavazzo.bg.it



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

C.fis. 81000330167

P.Iva 00817140163

NOTE IMU 2019

- 1) Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) Sono esenti dall'imposta:
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio (eccetto le categorie A/1, A/8, A/9);
 - gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione o comodato, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e Forze di Polizia etc..
- 3) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (presentando autocertificazione all'ente);
- 4) Norme invariate per il comodato d'uso gratuito di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi a parenti di primo grado (esclusi A1, A8 e A9): Già con la Legge di bilancio 2016 tali norme avevano subito una notevole rivisitazione: In pratica anche ora l'immobile in comodato non è più assimilabile ad abitazione principale come in precedenza ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%. Il comodato è possibile a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato se non registrato.
- 5) Gli utenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- 6) Per poter usufruire delle riduzioni od agevolazioni previste dalle norme dovrà essere presentata apposita autocertificazione entro la medesima scadenza prevista per la dichiarazione, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet comunale www.comune.songavazzo.bg.it
- 7) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta annuo complessivo di tutti gli immobili posseduti sul territorio comunale, risulta pari o inferiore a € 12,00.
- 8) **Presso la Comunità Montana Valle Seriana z.o. n. 8 a Clusone** è aperto (mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) lo sportello decentrato dell'Agenzia del Territorio **per il rilascio delle visure catastali**:
Via S. Alessandro n. 74 - 24023 Clusone (BG) – tel. 0346/22400 www.valleseriana.bg.it

Songavazzo, aprile 2019

Il Responsabile finanziario e dei tributi
Fabio Guerinoni